

Modifica al Testo Unico sulla dirigenza – art. 57 – validità parere.
(Delibera del 15 giugno 2016)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 15 giugno 2016, ha adottato la seguente delibera:

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'art. 57 (rubricato “Validità del parere”) del vigente Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria (Circolare n. P-14858-2015 del 28 luglio 2015 – Delibera del 28 luglio 2015 e succ. mod. al 24 febbraio 2016) prevede, al comma 1, che “*Il parere attitudinale è valido per un quadriennio decorrente dalla data della vacanza del posto per il quale è stato espresso*”.

Rileva il Consiglio superiore della magistratura che l'individuazione del dato sopra indicato (cioè la decorrenza del quadriennio dalla data della vacanza del posto per il quale è stato espresso il parere attitudinale specifico) può, in concreto, rivelarsi, a distanza di anni, disagevole, dovendosi verificare, volta per volta, la consumazione del periodo quadriennale di validità del parere attitudinale.

Per una esigenza di semplificazione, quindi, si rivela preferibile ancorare la decorrenza della validità del parere alla data di formulazione del parere stesso, il cui reperimento è immediato e non crea difficoltà di sorta.

Per quanto concerne, invece, il *dies ad quem* del quadriennio di validità, in assenza di espressa indicazione nel vigente testo dell'art. 57, si palesa l'utilità di precisare - mediante l'inserimento, dopo il comma 1, del comma 1-bis - che il parere manterrà validità qualora il quadriennio non sia ancora interamente decorso nel giorno di scadenza fissato dal bando per la presentazione della domanda di conferimento dell'incarico direttivo o semidirettivo in relazione al quale il parere debba essere acquisito o espresso.

Tanto premesso,
il Consiglio

delibera

le seguenti modifiche della circolare n. P – 14858-2015 del 28 luglio 2015 (Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria):

L'art. 57, comma 1, del Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria è sostituito dal seguente:

“Il parere attitudinale è valido per un quadriennio decorrente dalla data in cui il parere stesso è stato espresso”.

Dopo il comma 1, è aggiunto il comma 1-bis, del seguente tenore:

“Il parere attitudinale è considerato valido se alla data di scadenza fissata dal bando per la presentazione delle domande non siano decorsi più di quattro anni dalla data in cui il parere medesimo è stato espresso”.